



FAQ

BANDO DI CONCORSO CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO 2026

DOMANDA: Sono un neoassunto a tempo indeterminato, posso presentare domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda solo se dipendente della Pubblica Amministrazione, iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o dipendente iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Inoltre, la titolarità del diritto dovrà essere vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un neoassunto a tempo indeterminato, con iscrizione volontaria all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, ai sensi della L. 203/24, con trattenuta dello 0,35% sullo stipendio, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Sì, purché la titolarità del diritto sia posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Sì, purché sia in servizio ed iscritto al Fondo Credito, con trattenuta dello 0,35% sullo stipendio. La titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno, anche non continuativo, vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un insegnante precario nella Pubblica Amministrazione, lavoro ogni anno per alcuni mesi e attualmente ho un contratto a tempo determinato per 7 mesi. Posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà partecipare al bando solo se ha già maturato almeno un anno di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta dello 0,35% nel cedolino stipendio. La supplenza dovrà essere vigente al momento della domanda e, in caso di ammissione al beneficio, fino al rientro dal soggiorno del beneficiario, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un pensionato, posso presentare la domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda soltanto se pensionato della Pubblica Amministrazione, **iscritto** alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali continuativamente dopo il collocamento a riposo o,

se iscritto volontariamente ai sensi della L. 203/2024, per un periodo non inferiore ad un anno, con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione, o pensionato iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto alla Gestione Credito (non ho trattenuta dello 0,15% sulla pensione), posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: No, può partecipare solo il pensionato della Pubblica Amministrazione che sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione.

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto al Fondo Credito. Considerato che per poter partecipare alle prestazioni welfare gestite dal fondo Inps devo essere iscritto, come posso iscrivermi? Dopo quanto tempo potrò partecipare ai relativi bandi?

Risposta: La domanda per iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali potrà essere presentata dal pensionato:

- per via telematica, entrando tramite SPID o CIE o CNS nella propria area riservata del sito www.inps.it, seguendo il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali". Nella home page della procedura sono presenti le seguenti funzionalità:
 - Nuova domanda, per inserire la domanda di adesione;
 - Consultazione domanda, per visualizzare la domanda inoltrata ed esportarla in formato PDF;
 - Consultazione stato lavorazione pratica, per visualizzare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo della pratica.

La domanda può essere presentata anche tramite patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per ulteriori informazioni è disponibile il Contact center, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

L'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è irrevocabile e le relative prestazioni potranno essere richieste dopo un anno dall'iscrizione.

DOMANDA: Sono un pensionato iscritto Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione per mio nipote?

Risposta: No, può partecipare al bando il figlio del titolare del diritto, orfano del titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto, e loro equiparati. Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

DOMANDA: Sono un dipendente pubblico iscritto al Fondo e ho un ragazzo in affidamento temporaneo, posso usufruire della prestazione anche per lui, oltre che per i miei figli?

Risposta: No, il bando di concorso prevede che siano equiparati ai figli, solo i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente.

DOMANDA: Come si presenta domanda di partecipazione?

Risposta: La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione per via telematica, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, cercando il servizio "Prestazioni welfare". Poi accedere al "Portale prestazioni welfare" e successivamente cliccare su "Accedi all'area tematica", a seguire su "Gestione domanda" ed in seguito su "Presentazione domanda" cliccare "utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Corsi di lingua all'Estero".

DOMANDA: Sono in possesso dello SPID. Posso accedere nella procedura Inps e presentare domanda di partecipazione ai bandi 2026?

Risposta: Sì, con lo SPID può presentare la domanda di partecipazione al bando. Si può accedere in procedura tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per consentire di ricevere messaggi da parte di Inps dovrà autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS e sempre su questa stessa area dovrà accedere se vorrà modificare alcuni dati.

DOMANDA: Lo scorso anno, dopo aver allegato tutta la documentazione richiesta e dopo aver ricevuto l'acconto del contributo a me spettante, ho dovuto rinunciare. Posso partecipare al Bando 2026?

Risposta: Sì, purché abbia restituito la quota ricevuta in acconto. Il bando, infatti, prevede che siano esclusi gli studenti risultati assegnatari di un beneficio Corsi di lingua all'estero 2024 e 2025, Estate INPSieme in Italia 2024 e 2025, Estate INPSieme all'estero 2024 e 2025 che abbiano rinunciato alla prestazione o abbiano interrotto anticipatamente il soggiorno e per i quali non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.

DOMANDA: Ho un contratto con iscrizione all'Inps – gestione Fondo Postelegrafonici. Quando accedo nell'applicativo per fare domanda, compare il seguente messaggio "Non ti abbiamo riconosciuto come titolare". Cosa devo fare?

Risposta: Tra le diverse opzioni presenti nel messaggio, deve scegliere la categoria a cui appartiene (es. Gestione Fondo Postelegrafonici o Dipendente Pubblico iscritto a fondo Credito) e inserire i suoi dati. Troverà maggiori dettagli nel manuale pubblicato nella sezione dedicata al bando.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – gestione GDP. Ho presentato domanda di partecipazione per mia figlia seguendo le istruzioni della procedura e del manuale, inviandola a Inps. Tuttavia, rientrando in procedura, ho verificato che la pratica è stata respinta, con esito negativo rispetto alla titolarità del diritto. Cosa posso fare?

Risposta: Premesso che l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e

almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso, può presentare istanza di riesame telematico, entro 7 giorni dalla scadenza del Bando, entro il 17 febbraio 2026, selezionando "modifica dati per riesame>diritto del titolare" accedendo nella pratica. Troverà maggiori dettagli nel manuale pubblicato nella sezione dedicata al bando.

Successivamente al periodo indicato, entro 30 giorni dalla notifica del rigetto, potrà presentare ricorso alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: Devo correggere la e-mail presente in procedura in quanto i dati presenti in SPID/CIE/CNS sono cambiati. Come posso modificarli?

Risposta: Per aggiornare i propri dati, è necessario entrare sul portale Inps> Modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti personali e accedere in procedura con il proprio SPID/CIE/CNS.

DOMANDA: Con quali prestazioni è incompatibile il bando?

Risposta: Il beneficio è incompatibile con il **Programma ITACA 2025/2026** e con il **Programma ITACA 2026/2027**. È, inoltre, incompatibile con il Bando **Estate INPSieme in Italia 2026 riservato a studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%**, con **Bando Estate INPSieme all'estero 2026** e con il Bando **Borse di Studio Corso di lingue in Italia** ottenuto dallo studente per il rilascio dello stesso livello di certificazione della lingua per il quale si intende concorrere. Le incompatibilità sono dettagliatamente esposte all'art. 3 del bando.

DOMANDA: In fase di presentazione della domanda dovrò indicare la certificazione di cui sono già in possesso?

Risposta: In caso di ammissione al beneficio, sarà necessario **allegare a sistema copia del documento attestante il possesso**, alla data del **31 dicembre 2025**, della certificazione della conoscenza della medesima lingua oggetto del corso pari ad **almeno B1**.

DOMANDA: Mio figlio ha già fruito di un contributo INPS per Corso di lingue senza ottenere il livello di certificazione. Posso presentare domanda di partecipazione per fargli ottenere la certificazione nello stesso livello?

R.: **No**, la partecipazione dello studente è per un corso finalizzato alla certificazione di un **livello di conoscenza della lingua per il quale l'Istituto non abbia già erogato un contributo** a seguito di partecipazione al bando Corso di lingua all'estero e/o Borse di studio Corso di lingue in Italia e a conclusione del quale il beneficiario non abbia superato l'esame finale. Si specifica che è necessario sottoscrivere in procedura la dichiarazione che attesti la partecipazione dello studente ad un corso finalizzato alla certificazione di un livello di conoscenza della lingua, per il quale l'Istituto non abbia già erogato un contributo, a seguito di partecipazione al bando Corso di lingua all'estero, e a conclusione del quale il beneficiario non abbia superato l'esame finale.

DOMANDA: Mio figlio ha già ottenuto la certificazione C1 in inglese. Considerato che ha anche la certificazione B1 in francese, posso presentare domanda di partecipazione per fargli ottenere la certificazione B2 in francese?

R.: Sì, la partecipazione dello studente è per un corso finalizzato alla certificazione di un livello di conoscenza della lingua per il quale l'Istituto non abbia già erogato un contributo a seguito di partecipazione al bando Corso di lingua all'estero e/o Borse di studio Corso di lingue in Italia.

DOMANDA: È possibile presentare domanda di partecipazione al bando per un beneficiario che frequenta la quinta classe superiore e ha 21 anni?

Risposta: Sì. Il bando prevede che i beneficiari frequentino, all'atto di presentazione della domanda, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e che al 30 giugno 2026 (compreso) abbiano un'età compresa tra 16 e 23 anni.

DOMANDA: Non avendo a disposizione il bando, come posso fare domanda?

Risposta: Il bando di concorso è presente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi e Avvisi Credito e Welfare>>Bandi>> Bandi nuovi.

DOMANDA: Mio figlio compie 16 a luglio. Posso presentare ugualmente domanda?

Risposta: No, i 16 anni devono essere compiuti entro il 30 giugno 2026 compreso.

DOMANDA: Mia figlia sta frequentando un corso di lingua francese per il conseguimento del livello di certificazione B1. Sarà in regola con i criteri del bando, effettuando l'esame a maggio 2026?

Risposta: No. Per poter partecipare al bando è necessario che, alla data del **31 dicembre 2025**, risultino titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso pari almeno al livello **B1**, secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM.

DOMANDA: Come posso verificare che la certificazione di cui è già in possesso mia figlia sia stata rilasciata da un ente certificatore riconosciuto da MIM e sia idonea per la partecipazione al bando?

Risposta: Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) è disponibile l'elenco degli enti certificatori riconosciuti da tale Ministero. Dovrà inoltre verificare che la certificazione sia stata conseguita secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR).

<https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>

DOMANDA: Come posso accedere alla procedura Inps per presentare domanda di partecipazione ai bandi 2026?

Risposta: È possibile accedere in procedura tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ma se la cerco in “Visualizza domande inserite” non la trovo. È possibile?

Risposta: L’invio della domanda è andato a buon fine solo quando compare la successiva schermata di avvenuto invio con la data e il numero di protocollo.

DOMANDA: Sono un genitore separato. Quale ISEE devo compilare per mio figlio?

Risposta: Il bando prevede che il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2026 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sui dati da inserire è necessario consultare le istruzioni fornite per la compilazione della DSU all’interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola “ISEE”.

DOMANDA: In base al mio nucleo familiare appartengo alla classe di indicatore ISEE massima, posso non presentare la DSU, oppure, la mancata presentazione comporta la esclusione di mia figlia dalla partecipazione ai bandi di concorso Corso di lingue all’estero 2025?

Risposta: La presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE non è obbligatoria. Tuttavia, la presenza o assenza della certificazione ISEE incide sia nel collocamento in graduatoria che, in caso di assegnazione del beneficio, comporta l’attribuzione corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

DOMANDA: Io e mio marito abbiamo presentato entrambi la domanda di partecipazione al concorso, per mio figlio, come verranno gestite?

Risposta: Il bando prevede che qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, il beneficiario sarà collocato nelle due graduatorie di riferimento, ma, in caso di ammissione con riserva in entrambe, potrà fruire di una sola prestazione.

In caso i genitori appartenessero alla stessa gestione, verrà accettata l’ultima domanda presentata per lo stesso beneficiario e la precedente sarà eliminata in quanto duplicata.

DOMANDA: Dove mi sarà comunicata l’ammissione con riserva in graduatoria?

Risposta: Le graduatorie, redatte secondo i principi indicati all’art.7 dello specifico bando riferite alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e la graduatoria riferita alla Gestione Fondo Postelegrafonici, saranno pubblicate entro il **18 marzo 2026** sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella sezione riservata al concorso e l’ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione “graduatoria” dell’Area riservata.

DOMANDA: Riceverò informazioni direttamente da parte di Inps e dove?

Risposta: Per consentire di ricevere messaggi da parte di Inps dovrà autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS e sempre su questa stessa area dovrà accedere se vorrà modificare alcuni dati. In ogni caso, le comunicazioni saranno presenti all'interno della domanda nella sezione "comunicazione esito graduatoria" della sua Area riservata.

DOMANDA: Nel caso non dovessi essere tra i vincitori indicati nella specifica graduatoria, sarò considerato perdente in via definitiva, oppure è previsto uno scorrimento?

Risposta: nel rispetto dei posti disponibili, nel bando 2026 è prevista la possibilità di scorrimenti delle graduatorie entro il 15 aprile 2026. La comunicazione di ammissione mediante scorrimento sarà disponibile nella sezione "comunicazione esito graduatoria" dell'Area riservata.

DOMANDA: Desidero far concorrere i miei due figli. Posso presentare una sola domanda o devo farne due?

Risposta: È necessario inviare sempre una domanda per ogni concorrente. Quindi, nel suo caso, dovrà inoltrare due distinte domande.

DOMANDA: Nel modello di domanda non c'è la specifica sezione per l'inserimento delle materie e dei voti. Come faccio ad inserire i voti di giugno?

Risposta: I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico **2024/2025**, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e **non dovranno essere indicati in fase di domanda**. Solo nel caso in cui la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio, la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare i voti preacquisiti solo qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. **Il voto di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti.**

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mia figlia ha frequentato il secondo semestre in una scuola americana e la valutazione di giugno è stata rilasciata dalla scuola estera, mentre a settembre, previo colloquio, ha avuto una valutazione anche dalla scuola italiana. Per non essere esclusi dal bando quale dovrebbero essere i voti riportati in domanda, quelli della scuola estera conseguiti a giugno o quelli della scuola italiana conseguiti a settembre?

Risposta: Nella domanda dovranno essere riportati i voti conseguiti a giugno 2025 presso la scuola estera.

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mio figlio ha conseguito la promozione in Irlanda e i voti utili da inserire nella domanda in oggetto sono indicati in forma percentuale (ad esempio: matematica 96%, italiano 84%). Come devo inserire i voti, per eccesso o difetto? Nel bando si specifica solo il giudizio in lettere.

Risposta: Deve utilizzare il criterio di conversione che usa la scuola italiana.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda. Ho un dubbio su un dato inserito, come posso verificare se i dati sono corretti?

Risposta: Dopo l'invio telematico la domanda è visualizzabile immediatamente in area riservata attraverso la funzione "Le mie domande" del servizio portale Welfare all'interno dell'Area Riservata.

DOMANDA: Ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda trasmessa e rettificarlo?

Risposta: No, non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto, deve compilare e inviare una nuova domanda entro e non oltre i termini di scadenza del bando: in fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente (l'ultima acquisita).

DOMANDA: Ho riscontrato che la mia pratica risulta respinta rispetto alla mia condizione di titolare della pratica/Status di Orfano/disabilità/merito/ISEE, a chi devo inviare l'istanza del riesame?

Risposta: Il richiedente entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**) potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE.

DOMANDA: Dopo aver accettato il beneficio e inviato tutti i dati ho rilevato l'inserimento di un IBAN errato. Come posso modificare l'IBAN?

Risposta: Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie, deve accedere sul Portale Welfare INPS all'Area riservata, nella sezione "Le mie domande", accedere alla domanda e, nella cartella "dati pagamento", inserire un codice IBAN di cui Lei risulti intestatario, ad esclusione dei libretti postali.

DOMANDA: Per mio figlio, orfano dell'altro genitore, sono state previste priorità nel collocamento in graduatoria?

Risposta: Il bando prevede che gli orfani o equiparati abbiano priorità a parità di media scolastica.

DOMANDA: Secondo quali criteri sono redatte le graduatorie quest'anno?

Risposta: Le graduatorie sono redatte attraverso procedura informatizzata per ordine decrescente sulla base della media matematica dei voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2024/2025

A parità di media scolastica, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:

- sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
- sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU o che siano in possesso di ISEE elaborato sulla base di una DSU contenente omissioni/difformità;
- sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

DOMANDA: Ho presentato domanda di partecipazione sia per Corso di lingue all'estero 2026 che per Estate Insieme all'estero 2026 in favore di mia figlia. Nel caso in cui fosse ammessa al beneficio in entrambi i concorsi, cosa devo fare?

Risposta: Deve accettare il contributo nel bando scelto, con le modalità descritte all'art. 8 dei rispettivi bandi; tale accettazione comporterà automaticamente la rinuncia irrevocabile al beneficio dell'altro bando.

DOMANDA: Mia figlia 17 anni, che ha appena conseguito la certificazione B1 Cambridge, ha i requisiti per partecipare al nuovo bando per le certificazioni linguistiche, l'esame di B2 deve farlo in Italia o può farlo al termine del corso presso la scuola estera?

Risposta: Il Bando prevede che, successivamente alla conclusione del corso, sia allegato in procedura entro il 15 febbraio 2027, pena la restituzione dell'acconto e decadenza dal beneficio, l'attestato riportante l'esito dell'esame relativo alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR). L'esame, effettuato per il rilascio dell'attestato e correlato necessariamente alla partecipazione al corso di lingua svolto nell'ambito del concorso, potrà essere sostenuto al termine del corso stesso nel paese straniero in cui si è frequentato il corso, ovvero in Italia, ma in ogni caso si dovranno prevedere i tempi necessari perché l'attestato sia caricato in procedura, a cura del richiedente, entro e non oltre il 15 febbraio 2027.

DOMANDA: Vorrei sapere se esiste un elenco o data base di scuole per il bando Corsi di lingua all'estero?

Risposta Non esiste un elenco o data base per questo concorso. La scelta è lasciata completamente alle famiglie, che dovranno cercare sul libero mercato, sia rivolgendosi ai T.O. che a strutture private in base alle proprie esigenze e disponibilità. Dovrà sempre accertare che l'attestato di certificazione del livello di conoscenza della lingua sia rilasciato da un ente riconosciuto da MIM (in proposito è possibile consultare il sito del Ministero).

DOMANDA: In fase di verifica dei voti e materie acquisiti dal Ministero dell'istruzione e merito ho rilevato che a mio figlio, non disabile, è stato riconosciuto solo il voto 6. Che devo fare?

Risposta: In caso di mancata acquisizione dei voti e materie, sarà necessario procedere al loro inserimento, effettuando il riesame telematico nella pratica, entro il 17 febbraio 2026. I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione non dovranno essere inseriti.

DOMANDA: Mio figlio è risultato vincitore. Devo accettare il beneficio e caricare i documenti di viaggio. Come posso accedere dall'Area Riservata?

Risposta: Può accedere ai servizi di dichiarazione e allegazione documentale necessari per l'ottenimento del beneficio tramite la sezione **Gestione Benefici**. Per accedere a tale sezione l'utente deve effettuare un click sul tasto **Vai a gestione benefici** all'interno della card **Gestione benefici** presente nella Home page.

L'utente viene quindi indirizzato alla pagina richiesta, dove può visualizzare i propri benefici con la possibilità di applicare i filtri dedicati, anche tramite i filtri **Benefici attivi** e **Tutti i benefici**.
Può consultare il Manuale disponibile sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al bando.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio. La documentazione può essere riferita al papà anche se il richiedente la prestazione sono io, come dipendente pubblico?

Risposta: No, il contratto e la fattura devono essere necessariamente intestati al richiedente la prestazione.

DOMANDA: È valido l'attestato rilasciato dopo il 15 febbraio 2027, ma emesso in data precedente?

Risposta: No, non saranno considerati validi attestati rilasciati dopo la data del **15 febbraio 2027**, seppure sugli stessi sia riportata una data di emissione antecedente al **15 febbraio 2027**; pertanto, qualora alla data del **15 febbraio 2027**, l'attestato non sia stato rilasciato seppure in presenza di esame sostenuto, non sarà consentito produrre tale documento dopo tale termine. In caso di mancata allegazione dell'attestato riportante l'esito dell'esame, sul saldo finale sarà trattenuto il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua.

DOMANDA: Ho già inviato la pratica in verifica ma ho un altro documento da allegare. Mi potete rinviare la pratica in acquisizione, considerato che ancora il termine del 15 febbraio 2027, non è scaduto?

Risposta: Se la documentazione in verifica non è già stata approvata dalla Sede territorialmente competente può rivolgersi alla stessa per verificare la possibilità di un rinvio in acquisizione. Se, invece, la documentazione è stata già approvata non è più possibile movimentare la pratica.

DOMANDA: La pratica è stata già approvata ma ho un altro documento da allegare. Mi potete rinviare la pratica in acquisizione, considerato che ancora non è scaduto il termine del 15 febbraio 2027?

Risposta: No, se la documentazione è stata già approvata a cura della Sede territorialmente competente non è più possibile movimentare la pratica.

DOMANDA: Mio figlio è regolarmente partito per l'Inghilterra dove ha svolto il corso di lingua. Tuttavia, non è riuscito a effettuare l'esame per la certificazione linguistica oggetto del bando. Ho diritto a mantenere il contributo ricevuto?

Risposta: No. In caso di mancato sostenimento dell'esame per il riconoscimento della certificazione del livello della lingua oggetto del corso, il beneficio sarà revocato, con recupero della intera quota liquidata in acconto.

DOMANDA: In caso di mancato superamento dell'esame per il riconoscimento della certificazione linguistica oggetto del bando, ho diritto a mantenere il contributo ricevuto?

Risposta: In caso di mancato superamento dell'esame di certificazione della lingua, sarà trattenuto dal saldo finale il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua.

DOMANDA: In quali casi avrò diritto ad un ulteriore contributo pari ad € 200,00?

Risposta: Sarà liquidato in favore del beneficiario un ulteriore contributo pari a euro 200,00 a titolo di corrispettivo per spese sostenute per l'iscrizione all'esame, solo in caso di superamento dell'esame di certificazione della lingua oggetto del corso, come risultante dalla certificazione allegata, secondo modalità e tempistiche indicate nel bando. **Tale maggiorazione verrà erogata solo qualora il richiedente, entro e non oltre la scadenza del 15 febbraio 2027, abbia provveduto a caricare a sistema la certificazione del livello di conoscenza della lingua conseguito.**

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio ma non vuole più partire, a chi devo comunicare la rinuncia?

Risposta: Per rinunciare potrà selezionare l'apposito tasto funzione "Rinuncia" nella pratica oppure non dare seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 8 del bando di concorso e il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

DOMANDA: In caso di mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi documentabili ho diritto a mantenere il contributo ricevuto?

Risposta: No, in caso di mancata partenza per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto. Anche nel caso di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l'Istituto provvederà al recupero dall'acconto versato nei confronti del richiedente la prestazione.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Purtroppo, dopo la presentazione della domanda, mio marito, titolare e richiedente della prestazione è deceduto. Come posso accedere nella pratica?

Risposta: Deve rivolgersi alla sede/Polo Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: Ho ricevuto una mail nella quale INPS mi comunica che, con riferimento alla mia domanda di partecipazione al bando, non è stato possibile effettuare la validazione telematica del codice IBAN inserito in procedura, quindi non possono pagarmi il contributo. Cosa devo fare?

Risposta: Se il codice IBAN del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale sta richiedendo il pagamento non è intestato o cointestato a Lei, deve accedere all'Area riservata nella sezione "Le mie domande" sul Portale Welfare INPS, per inserire un nuovo codice IBAN di cui Lei risulti intestatario.

Qualora, invece, Lei sia intestatario del codice IBAN inserito in fase di allegazione documenti, dovrà trasmettere, con PEC alla sede territoriale/Polo Welfare competente che ha in carico la domanda, copia in formato pdf del modulo di identificazione finanziaria, reperibile sul sito INPS nella sezione Prestazioni/Moduli, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dal suo istituto

bancario/finanziario. Sarà necessario trasmettere, unitamente al modulo, copia di un suo documento di identità in corso di validità, sempre in formato PDF.

DOMANDA: Al rientro dal soggiorno, in fase di allegazione documentazione finale, sono richieste anche le copie delle carte d'imbarco. Qualora andassero smarrite, come posso integrare i documenti mancanti?

Risposta: Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive dei documenti attestanti il viaggio in caso di smarrimento degli stessi.

DOMANDA: È necessario stipulare un'assicurazione a copertura di annullamento o infortuni?

Risposta: Sì, considerato che, in caso di mancata partenza o rientro anticipato, l'Istituto procederà con il recupero della quota in acconto liquidata, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, è obbligatorio dotarsi di apposita assicurazione a copertura di annullamento e infortuni.

DOMANDA: La mia domanda è stata rigettata e vorrei presentare ricorso. A chi devo rivolgermi?

Risposta: Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.

DOMANDA: Ho consultato la graduatoria e penso che la posizione di mio figlio sia errata e vorrei presentare ricorso. A chi devo rivolgermi?

Risposta: Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.